

DEROGHE		
<b>Veicoli-cisterna</b>	<b>n.ONU 1202 n.ONU 1965</b>	<b>Costruiti anteriormente all'1.1.1997</b> e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (recepita dal DLG 27.1.2010 n. 35) possono continuare ad essere utilizzati <u>sul territorio nazionale</u> per il trasporto di merci pericolose su strada, per <b>non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione</b> , qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in <b>vigore al 31 dicembre 1996</b>;</li> <li>- siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal vigente CDS.</li> </ul>
<b>Rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna</b>	<b>n.ONU 1965 n.ONU 1136 n.ONU 1267 n.ONU 1999 n.ONU 3256 n.ONU 3257</b>	<b>Costruiti anteriormente all'1.1.1997</b> e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (recepita dal DLG 27.1.2010 n. 35) possono continuare ad essere utilizzati <u>sul territorio nazionale</u> per il trasporto di merci pericolose su strada, per <b>non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione</b> , qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in <b>vigore al 31 dicembre 1996</b>;</li> <li>- siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal vigente CDS.</li> </ul>
<b>Veicoli-cisterna Rimorchi-cisterna Semirimorchi-cisterna</b>	<b>destinati al trasporto delle restanti merci pericolose</b>	possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale, <b>per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DM 18.2.2010</b> (pubblicato sulla GU il 12.3.2010), purché soddisfino le condizioni di sicurezza richieste per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal vigente CDS.
<b>Cisterne</b>	<b>n.ONU 1202 n.ONU 1965 n.ONU 1136 n.ONU 1267 n.ONU 1999 n.ONU 3256 n.ONU 3257</b>	<b>costruite anteriormente all'1.1.1997</b> e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (recepita dal DLG 27.1.2010 n. 35) possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, <b>per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio</b> , qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31.12.1996;</li> <li>- siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del DLG 27.1.2010 n. 35.</li> </ul>
<b>Cisterne</b>	<b>Tutte le restanti</b>	<b>costruite anteriormente all'1.1.1997</b> e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, non vanno poste fuori servizio, ma possono continuare ad essere <b>utilizzate sul territorio nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DM 18.2.2010</b> (pubblicato sulla GU il 12.3.2010), purché soddisfino le condizioni di sicurezza previste dal Codice della strada prima dell'entrata in vigore del DLG 27.1.2010 n. 35.